

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2357

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Norme urgenti per l'ordine pubblico, la sicurezza e la tutela dei diritti delle donne, dei minori e delle persone con disabilità

Presentata l'11 aprile 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente proposta di legge nazionale, recante norme urgenti per l'ordine pubblico, la sicurezza e la tutela dei diritti delle donne, dei minori e delle persone con disabilità, sostituisce integralmente l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che, nell'attuale formulazione, ha dato dei problemi di interpretazione.

Al comma 1, in particolare, viene eliminato il riferimento al « giustificato motivo » che possa consentire di celare il volto, in modo da rendere certa l'applicazione del divieto senza margini di interpretazione. In secondo luogo, si vieta espressamente l'uso « atto a non consentire facilmente il riconoscimento o l'identificazione della persona », anche degli indumenti o degli accessori di qualsiasi tipo indipendentemente dalla loro eventuale origine.

Al comma 2 si indicano i casi di esclusione del divieto. In particolare, il divieto non si applica nei luoghi di culto, nei casi di necessità per proteggere la salute propria o di terzi, in materia di sicurezza stradale e in occasione delle manifestazioni di carattere sportivo che prevedono l'uso di caschi, nonché nei casi di attività artistiche o di intrattenimento, senza che sul punto possano, anche in questo caso, esservi interpretazioni.

La nuova formulazione dell'articolo 5, che sostituisce l'uso « atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona » con l'uso « atto a non consentire facilmente il riconoscimento o l'identificazione della persona », rende più chiaro l'effetto a cui tende l'uso di tutti questi mezzi di occultamento del volto ed esprime meglio il concetto per cui nei luoghi pubblici o in quelli aperti al pubblico bisogna essere

sempre sistematicamente « facilmente riconoscibili e identificabili », consentendo anche in questo caso di eliminare le ambiguità in sede applicativa.

La presente proposta di legge, oltre a inasprire le sanzioni in tutti i casi di condotte che impediscono il riconoscimento e l'identificazione personale, introduce una fattispecie contravvenzionale anche nell'ipotesi della costrizione alla violazione del divieto nei confronti di minori, donne o persone con disabilità, prevedendo infine anche l'aggravante della recidiva dei comportamenti contrari al divieto medesimo. Con tale modifica, quindi, l'estensione del divieto viene motivata non solo per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, ma anche in difesa della libertà delle donne, dei minori o delle persone con disabilità se costretti, sia pure per ragioni di religione o culturali.

Infine, si richiamano alcuni esempi di legislazione straniera che consentono di comprendere bene il problema trattato dalla presente proposta di legge e la necessità di un « cambio di rotta » a livello nazionale.

Molti *leader* dei Paesi dell'Africa dell'ovest, di fede islamica, hanno deciso, fin dal 2015, di vietare l'uso del *niqab*, il velo integrale che lascia scoperti solo gli occhi, per tentare di fare fronte al moltiplicarsi di attacchi *kamikaze* nell'area, commessi soprattutto da donne. I capi di Stato dei Paesi aderenti alla Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, composta da dodici Stati tra cui la Nigeria, ossia il Paese più popoloso del continente, attraversato da profondi conflitti interreligiosi e martoriato dagli attentati *jihaḍisti*, si impegneranno a prendere misure per vietare tutti i vestiti che rendano impossibile l'identificazione di una persona. Si tratta del Senegal,

del Ciad, del Camerun, del Gabon e della Repubblica del Congo; il Ciad e il Camerun hanno subito diversi attentati da parte di *kamikaze* nascosti dal *niqab*. Anche il Niger ha assunto la medesima misura, dopo una serie di attentati commessi da persone coperte da veli integrali. Il Marocco ne ha addirittura vietato la produzione e la vendita.

In Europa, invece, tale divieto vige nei Paesi Bassi, in Francia, in Belgio, in Danimarca, in Germania (limitatamente a otto Stati federati), in Austria, in Bulgaria, in Lettonia e in Svizzera, dal 1° gennaio 2025.

È interessante invece rilevare che in Iran, in Afghanistan e in Sudan il velo integrale è addirittura obbligatorio, mentre in Arabia Saudita, in Pakistan e in Yemen, pur non essendo obbligatorio, le norme sociali esercitano una forte pressione sulle donne affinché lo indossino.

In considerazione di quanto esposto, si auspica vi sia anche in Parlamento un'ampia convergenza sul tema per l'importanza che esso rappresenta per la nostra civiltà liberale.

La proposta di legge nazionale (n. 3) è stata depositata in Consiglio regionale il 10 febbraio 2025 e assegnata alla V commissione permanente che, il 13 marzo 2025, dopo un ampio e approfondito dibattito, ha proceduto alla sua approvazione a maggioranza, con modifiche. Il 18 marzo 2025 la stessa è stata esaminata dall'Assemblea del Consiglio regionale e, dopo un'ampia e articolata discussione, è stata approvata a maggioranza, senza modifiche.

In conclusione, si auspica un rapido esame e approvazione della presente proposta di legge anche da parte del Parlamento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 5 della legge
22 maggio 1975, n. 152)*

1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — 1. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo, indumento o accessorio di qualsiasi tipo atto a non consentire facilmente il riconoscimento o l'identificazione della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei luoghi di culto, nei casi di necessità per proteggere la salute propria o di terzi, in materia di sicurezza stradale e ai partecipanti alle gare in occasione delle manifestazioni di carattere sportivo che prevedono l'uso di caschi, nonché nei casi di attività artistiche o di intrattenimento.

3. Nei casi di cui al primo periodo del comma 1, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

4. Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal secondo periodo del comma 1, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 10.000 a 20.000 euro.

5. Per la contravvenzione di cui ai commi 3 e 4 è facoltativo l'arresto in flagranza.

6. Chiunque costringa taluno a violare la disposizione del comma 1 con violenza, minaccia o abuso di autorità ovvero in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto è punito ai sensi del comma 4. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso a danno di minore o di una

donna o di una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel caso di recidiva. Se la costrizione di cui al primo periodo del presente articolo è commessa a danno di un minore o da uno dei genitori di un minore a danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0139440